Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ENRICO CAMILLERI

Seduta del 10/09/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 2/11/2012 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/03/2017, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro, al quale chiede il rimborso, sulla base del criterio *pro rata temporis*, delle commissioni non maturate per la somma complessiva di € 768,20.
Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente precisando anzitutto che il testo italiano dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE e il conseguente art. 125 *sexies* TUB di recepimento della normativa comunitaria "*non generano le ambiguità rilevate dalla CGUE*" con la sentenza Lexitor e "*sono chiari nel collegare la riduzione del costo totale del credito ai soli costi correlati (e quindi dovuti dal consumatore) alla restante durata del contratto*".
Aggiunge che secondo le prime interpretazioni della giustizia ordinaria la pronuncia della CGUE non è direttamente applicabile ai rapporti privatistici, non avendo la stessa natura "*self executing*". Chiarisce inoltre di aver adeguato, a partire da giugno 2011, la formulazione dei contratti alle previsioni normative e regolamentari, in aderenza alle linee orientative della comunicazione di Banca d'Italia del 5/12/2019 (peraltro precedente all'estinzione del finanziamento *de quo*).
Per quanto attiene alle richieste del ricorrente, eccepisce:

- la non rimborsabilità delle commissioni accessorie, che costituiscono un compenso dovuto all'intermediario presso cui il cliente si è "*autonomamente*" e "*liberamente*"

rivolto, maturato all'atto del perfezionamento del contratto e quindi insensibile alle vicende successive alla stipula come l'estinzione anticipata. Precisa inoltre che le suddette commissioni risultano descritte in maniera "*univoca, chiara e trasparente*", in osservanza dell'art. 1337 c.c., e che pertanto il ricorrente poteva valutare adeguatamente i costi dell'operazione;

- la non rimborsabilità delle spese contrattuali, sostenute nella fase precontrattuale e nel processo di valutazione della richiesta di finanziamento e remunerative di tutte le attività che conducono al perfezionamento del contratto, indipendentemente dal successivo ammortamento.

Pertanto, chiede di respingere le richieste del ricorrente in quanto infondate.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella citata decisione n. 26525/2019, secondo cui: "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". "*Priva di giuridico fondamento" si rivela l'opinione che sostiene una presunta "inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all'art.125 sexies TUB […], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell'ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l'art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l'art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l'applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche".*

"*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front,* questo Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella

medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento"*, valutando inoltre che *"non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi.*

Venendo al merito del ricorso, si rileva la natura up front di commissioni accessorie e spese fisse contrattuali, entrambe costituendo remunerazione per attività circoscritte alla fase antecedente al perfezionamento del rapporto.

Ritiene pertanto il Collegio che, avuto riguardo ai rimborsi effettuati, la domanda del ricorrente possa trovare accoglimento secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	84
rate scadute	51
rate residue	*33*

TAN	*8,200%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*39,29%*
- in proporzione alla quota	*17,51%*

n/c		importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	commissioni accessorie *(up front)*	€ 966,00	*€ 379,50* ○	€ 169,15 ◉	○		€ 169,15
○	spese fisse contrattuali *(up front)*	€ 350,00	*€ 137,50* ○	€ 61,29 ◉	○		€ 61,29
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ◉	○		€ 0,00
◉			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 230,44**
interessi legali	no

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 230,44.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS